

## **DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005, n.238**

### **Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. (GU n. 271 del 21-11-2005- Suppl. Ordinario n.189)**

Edoardo Galatola

Sindar s.r.l. Lodi, Corso Archinti 35, 26900 Lodi  
+39-0371-549200 fax +39 0371-549201  
E-mail [sindar@sindar.it](mailto:sindar@sindar.it) Sito [www.sindar.it](http://www.sindar.it)

Il Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n.238 recante modifica del D.Lgs. 334/99 (cosiddetta Direttiva Seveso II) è basato essenzialmente su:

- definizione delle modifiche necessarie per recepire la direttiva 2003/105/CE, che ha modificato la direttiva 96/82/CE
- correzioni volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione avviata per non conforme recepimento della direttiva 96/82/CE.
- Correzione di errori presenti nella precedente stesura normativa

L'impianto generale del D.Lgs. 334/99 non viene pertanto modificato, salvo l'abolizione dell'art. 5 comma 3.

Questa abolizione, peraltro avvenuta subito a ridosso di una importante scadenza normativa quale l'aggiornamento quinquennale delle relazioni e delle schede di informazione alla popolazione avvenuta il 13 ottobre scorso, modifica significativamente il quadro degli adempimenti, dato che elimina dal campo di applicazione della normativa sui rischi di incidente rilevante un numero significativo di stabilimenti.

Resta peraltro in vigore l'art. 5 comma 2 (ad oggi per la verità piuttosto disatteso), per cui la valutazione del rischio deve essere effettuata anche dagli stabilimenti con sostanze al di sotto delle soglie di cui all'art. 6 del D.Lgs. 334/99 (colonna 2 Allegato I parti 1 e 2).

Un'ulteriore modifica significativa viene introdotto nell'art. 22, per cui cade l'obbligatorietà dell'informazione alla popolazione da parte del Sindaco che deve invece procedere "nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Di seguito si riportano in estrema sintesi le principali modifiche previste.

#### **Modifica del campo di applicazione del decreto**

- Risultano inclusi gli impianti di smaltimento degli sterili che trattano le sostanze dell'allegato I e le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico o deposito dei minerali che comportano l'impiego delle stesse sostanze pericolose di cui all'allegato I.
- Con riferimento ai porti, il recepimento italiano della direttiva Seveso ha esteso il campo di applicazione, includendo, oltre ai porti industriali e petroliferi, anche i porti commerciali e quelli ove vi sia un'autorizzazione a detenere e movimentare sostanze pericolose di cui all'Allegato I.
- Viene esteso il campo di applicazione per gli esplosivi (includendo le sostanze ADR in Classe 1) precisando meglio l'inclusione di attività a particolare rischio come le fabbriche di fuochi d'artificio
- Sono individuate un maggior numero di sostanze cancerogene, (con aumento delle relative quantità limite), è prevista la riduzione delle quantità limite per le sostanze pericolose per l'ambiente ed una nuova definizione per le sostanze esplosive ed i nitrati d'ammonio e potassio.
- vengono uniformati i limiti per i prodotti petroliferi (e di conseguenza aumentati i limiti per i gasoli mentre sono ridotti per le benzine)
- escono dal campo di applicazione gli stabilimenti di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 334/99 ed i depositi di combustibili (gasoli) con capacità inferiore a 2500 t.

- viene precisato che i rifiuti devono essere autoclassificati, per cui vanno conteggiati sia negli stabilimenti produttivi che negli impianti di trattamento, con l'eccezione delle discariche che sono esplicitamente escluse
- la precisazione dell'autoclassificazione, unita all'allargamento del campo di applicazione degli esplosivi per le sostanze ADR, ma non classificate R2 o R3, porta ad allargare il campo di applicazione alle sostanze pericolose anche se non classificate (es. polveri di legno e alimentari, inceneritori e impianti di depurazione, intermedi di lavorazione, etc.)
- viene modificato il criterio della somma pesata (va effettuata in tre gruppi invece che in due come nel D.Lgs. 334/99) correggendo alcuni errori di proposizione che erano presenti nella precedente formulazione.

### **Estensione dei processi di partecipazione e informazione**

- È prevista la partecipazione al processo di adozione della pianificazione d'emergenza dei soggetti interessati prevedendo la consultazione anche dei lavoratori delle imprese subappaltatrici,
- Viene rafforzato il diritto della popolazione interessata all'informazione sulle misure di sicurezza che prevede debbano essere fornite regolarmente e nella forma più idonea
- Viene implementata la partecipazione al processo di adozione della pianificazione d'emergenza dei soggetti interessati prevedendo la consultazione anche dei lavoratori delle imprese subappaltatrici, nella fase di elaborazione dei piani di emergenza interni, nonché della popolazione interessata, nel caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni;
- Viene rafforzato il diritto della popolazione interessata all'informazione sulle misure di sicurezza che prevede debba essere fornita regolarmente e nella forma più idonea; individua nella pianificazione del territorio un secondo sovraordinato livello di gestione del rischio di incidenti nelle aree interessate dagli stabilimenti "Seveso"
- È esplicitamente prevista una rappresentazione cartografica del sito tra i documenti da fornire per l'informazione alla popolazione
- Tutto quanto sopra enfatizzato viene però contraddetto in quanto cade l'obbligatorietà dell'informazione alla popolazione da parte del Sindaco che deve invece procedere "nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

### **Maggiore rilevanza attribuita alla Pianificazione del territorio**

- La Pianificazione urbanistica (individuata sotto il titolo Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione) viene indicata come un secondo sovraordinato livello di gestione del rischio di incidenti nelle aree interessate dagli stabilimenti "Seveso"
- introduce nuove categorie di elementi vulnerabili da prendere in considerazione nell'ambito delle politiche di assetto del territorio e delle relative procedure di attuazione (edifici frequentati dal pubblico, aree ricreative e infrastrutture di trasporto principali).
- È prevista l'emanazione di Linee Guida estendendo il campo di applicazione alle nuove categorie vulnerabili e ad un secondo livello di intervento a lungo termine cui partecipano, secondo un sistema istituzionale ad articolazione complessa, Stato, regioni ed enti locali.

### **Procedure di valutazione e controllo**

- Sono introdotte ulteriori modifiche ad alcune delle disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza e le misure di controllo al fine di superare i rilievi precedentemente formulati dalla Commissione Europea

### **Ulteriori modifiche**

- È previsto un ruolo specifico per i Comandi provinciali dei VVF
- Viene esteso l'obbligo di PEE per gli art. 6
- Viene abolita la Perizia giurata
- È previsto l'obbligo di scambio delle informazioni e coordinamento per gli stabilimenti in cui risulti significativo l'effetto domino

### **Tempistiche previste a partire dalla data di entrata in vigore del decreto**

- Salvo diverse interpretazioni occorre procedere ad inviare la documentazione richiesta per tutti gli stabilimenti che rientrano per la prima volta nel campo di applicazione della normativa sui rischi di incidente rilevante o che modificano la loro classificazione
- Dalla pubblicazione del Decreto i gestori degli stabilimenti entro 3 mesi inviano notifica, scheda di informazione alla popolazione, attuano il Sistema di Gestione della Sicurezza e predispongono il Piano di emergenza Interno
- Entro un anno inviano il Rapporto di Sicurezza di cui all'articolo 8 e le informazioni di cui all'articolo 11 comma 4 (informazioni per il PEE)

### **COMMENTO ALLE MODIFICHE**

**Articolo 1.** Amplia il campo di applicazione del D.Lgs. 334/1999 secondo quanto previsto dalla Direttiva 105/2003/CE, includendo gli impianti di smaltimento degli sterili che trattano le sostanze dell'allegato I e le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico o deposito dei minerali che comportano l'impiego delle stesse sostanze pericolose di cui all'allegato I. Chiarisce meglio anche l'ambito di esclusione. Estende l'applicabilità oltre ai porti industriali e petroliferi, anche i porti commerciali e quelli ove vi sia un'autorizzazione a detenere e movimentare sostanze pericolose di cui all'Allegato I.

**Articolo 2.** Abroga l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 334/99, facendo uscire di fatto un numero consistente di stabilimenti dal campo di applicazione della normativa. Di conseguenza è abrogato anche l'Allegato B e, di fatto, il DPR 175/88 che era ancora vigente per il suo Allegato III. Decade parzialmente pertanto anche il D.G.R. 23 luglio 2004 - n. 7/18360 della Regione Lombardia che (unica Regione in Italia) normava gli adempimenti in merito. Resta valido l'articolo 5 comma 2 per cui gli stabilimenti al di sotto delle soglie della colonna 2 dell'Allegato I parti 1 e 2 e rientranti nelle definizioni produttive di cui all'Allegato A devono fare una valutazione dei rischi da allegare alla valutazione ex art. 4 D.Lgs. 626/94 ed effettuare la formazione ai sensi del DM 16/3/1998. Continua a non essere precisata quale sia la soglia di esenzione, ma questa può essere estrapolata dal comma 4 dell'Introduzione all'Allegato I e valutata pari al 2% della soglia inferiore.

**Articolo 3.** Al comma 1, alla lettera a) è aggiunto il Comando provinciale dei Vigili del fuoco quale destinatario della notifica ex art.6, per garantire un maggior coordinamento tra i soggetti coinvolti nella materia.

La lettera b) è volta a superare un'incongruenza del decreto n. 334 estendendo l'applicabilità della disciplina dei termini di adeguamento concessi ai gestori anche all'ipotesi di modifiche alla parte 2 dell'allegato I. La lettera c) precisa la decorrenza dei termini di adeguamento nel caso di modifiche tecniche introdotte a livello comunitario. La lettera d) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva assicurando che i destinatari della notifica siano tempestivamente aggiornati in caso di qualunque variazione delle informazioni in essa contenute. Le lettere e) ed f) precisano meglio alcune incongruenze del D.Lgs. 334/99 uniformando la trasmissione di notifica (precedentemente una tantum) e scheda di informazione alla popolazione (trasmessa ad una parte degli Enti di cui alla Notifica) e garantendone la periodicità di aggiornamento.

**Articolo 4.** Recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva specificando ulteriormente il contenuto del rapporto di sicurezza.

**Articolo 5.** Abrogazione dell'istituto della Perizia Giurata. L'articolo recepisce i rilievi formulati dalla Commissione europea all'articolo 9 del decreto, che disciplina la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza per i nuovi stabilimenti, ritenuto non conforme per la possibilità di presentare una perizia giurata ai fini dell'avvio dell'attività, in quanto, qualora detta facoltà venisse esercitata, non potrebbe essere svolta l'istruttoria sul rapporto di sicurezza definitivo.

**Articolo 6.** Recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), della direttiva estendendo anche ai lavoratori delle imprese subappaltatrici la partecipazione al processo di adozione della pianificazione d'emergenza interna.

**Articolo 7.** Recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera b), della direttiva e prevede la consultazione della popolazione interessata anche in caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni. Fa

seguito alle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di effetto domino individuate dall'originario comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs. 334/99 e mai esplicitate. Prevede espressamente l'obbligo di scambiarsi informazioni per i gestori degli stabilimenti soggetti a possibile *effetto dominus*, anche se non se ne parla esplicitamente, bensì si definiscono gli stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi". Introduce un obbligo di cooperazione tra i predetti gestori nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente. (Chiarimento del Consiglio di Stato con parere 3510/2003 del 26.11.2003)..

**Articolo 8.** Introduce all'articolo 14 del decreto le modifiche necessarie per recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 7, lettera a), della direttiva, individuando nelle politiche di assetto del territorio un secondo livello di gestione del rischio di incidenti nelle aree dove sono presenti stabilimenti "Seveso" ed introducendo, inoltre, anche nuove categorie di elementi vulnerabili da prendere in considerazione nell'ambito delle predette politiche (edifici frequentati dal pubblico, aree ricreative e infrastrutture di trasporto principali, nonché i beni culturali e paesaggistici).

In particolare, alla lettera b) introduce un nuovo comma 5 bis che, prevede l'obbligo per gli enti territoriali di tenere conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42

A tal fine l'Articolo 23 punto 2. del presente Decreto prevede l'emanazione entro un anno di un Decreto che concerna le L.G. attuative dell'articolo 5 bis.

In realtà la scrittura di questo articolo sembra dimenticare l'esistenza del D.M. 9 maggio 2001 attuativo dell'art. 14 del D.Lgs. 334/99, che già prevede le "aree da sottoporre a specifica regolamentazione" nelle quali occorre garantire il "rispetto delle distanze minime di sicurezza". Se il Decreto da emanare si riferisce all'individuazione dei criteri per gli elementi vulnerabili aggiuntivi, si tratterà solamente di un aggiornamento del DM 9/5/01 suddetto. In caso invece si vogliano introdurre delle distanze di salvaguardia, queste potrebbero fare salve quelle definite negli Elaborati Tecnici Rischi di Incidenti Rilevanti già adottati.

Sempre all'Articolo 23 punto 2. commi b) e c) del presente Decreto si precisa che occorrerà definire i criteri per l'adozione da parte delle regioni degli strumenti atti a regolare la materia, ma soprattutto, che saranno individuati i criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica (si intuisce) in ambito provinciale. Ad oggi, infatti, pochissime province hanno adottato la pianificazione urbanistica all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento, ma dove ciò sia stato fatto, gli effetti positivi sono stati innumerevoli.

**Articolo 9.** Recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 9), della direttiva in merito all'obbligo di fornire alla Commissione anche il nome e la ragione sociale dei gestori, l'indirizzo degli stabilimenti e l'attività svolta.

**Articolo 10.** Conseguentemente alle modifiche introdotte all'articolo 9, prevede che le regioni trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche dopo il trasferimento di funzioni ex articolo 72 del decreto legislativo n.112 del 1998, le informazioni dovute alla Commissione europea e quelle necessarie all'aggiornamento dell'inventario nazionale degli stabilimenti, così da consentire la corretta attuazione dei nuovi obblighi di comunicazione in capo al Ministero di cui al predetto articolo 9.

**Articolo 11.** Su proposta del Dipartimento della Protezione civile, l'obbligo di predisposizione del piano di emergenza esterno, precedentemente previsto per i soli stabilimenti di cui all'art.8 del D.Lgs n.334/99, è esteso agli stabilimenti di cui all'art.6. come già era effettuato alla luce del D.M. 25 febbraio 2005. È prevista la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile, al fine di evitare sovrapposizioni e concorrenzialità. È prevista inoltre una periodicità di aggiornamento delle L.G. sui PEE da parte del Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la Conferenza Unificata.

**Articolo 12.** Recepisce, al comma 1, lettera a), i rilievi formulati dalla Commissione europea in merito all'articolo 21 del decreto, relativo alla procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, in quanto prevede la facoltà e non l'obbligo di vietare l'attività qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la riduzione di incidenti sono nettamente insufficienti. Alla lettera b) recepisce le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, terzo trattino, della direttiva 96/82/CE, che a avviso della Commissione non era stato trasposto con il decreto n. 334, e dispone che l'esame

pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione deve garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.

**Articolo 13.** Oltre a correggere un errore di riferimento, questo articolo modifica significativamente l'articolo 22 del D.Lgs. 334/99 Recepisce, in quanto viene a cadere l'obbligatorietà dell'informazione alla popolazione da parte del Sindaco che deve invece procedere "nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

**Articolo 14.** L'articolo, introdotto per colmare una lacuna normativa del decreto in materia di ispezioni post-incidentali, disciplina i poteri degli ispettori incaricati di effettuare i sopralluoghi previsti all'articolo 24, comma 3, del decreto in analogia con quanto stabilito dal decreto 5 novembre 1997 in merito ai poteri del personale incaricato delle verifiche ispettive e delle ispezioni disposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell' articolo 25, commi 2 e 6, dello stesso decreto n. 334.

**Articolo 15** Recepisce i rilievi formulati dalla Commissione europea all'articolo 25, comma 1, del decreto n.334 ritenuto non conforme all'articolo 18 della direttiva 96/82/CE in quanto non dispone *un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione* applicati nello stabilimento.

**Articoli 16-17.** Correzioni di errori e congruenza con gli articoli precedenti.

**Articolo 18.** Recepisce le modifiche introdotte dall'articolo 1, paragrafo 10, della direttiva all'allegato I, del quale prevede, per ragioni di chiarezza e di semplicità di lettura, la sostituzione integrale.

**Articolo 19.** Recepisce le modifiche all'allegato I 1 previste dall'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva relativamente all'utilizzo di descrizioni o di piante delle zone suscettibili di essere colpite da incidenti rilevanti, da inserire nel rapporto di sicurezza, per valutare l'ampiezza e la gravità delle conseguenze degli incidenti.

**Articolo 20.** Recepisce le modifiche all'allegato III previste dall'articolo 1, paragrafo 12, lettere a) e b), della direttiva che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori di imprese subappaltatrici nella identificazione e nella formazione del personale in materia di sicurezza, nonché nella pianificazione delle situazioni di emergenza.

**Articolo 21.** Introduce alcune modifiche che, senza alterare la sostanza dell'allegato V decreto n. 334, sono dirette a correggere improprietà o inesatti riferimenti normativi, anche allo scopo di rendere più chiara, per i gestori, l'applicazione dell'allegato V. Viene tra l'altro richiesta una rappresentazione cartografica del sito tra i documenti da fornire per l'informazione alla popolazione

**Articolo 22.** Correzioni di errori e congruenza con gli articoli precedenti.

**Articolo 23.** Al comma 1 definisce i termini per l'adempimento degli obblighi stabiliti dal decreto n. 334 per i gestori degli stabilimenti che a detti obblighi saranno assoggettati a seguito dell'ampliamento del campo di applicazione previsto dal presente decreto. Occorre cioè procedere ad inviare la documentazione richiesta per tutti gli stabilimenti che rientrano per la prima volta nel campo di applicazione della normativa sui rischi di incidente rilevante o che modificano la loro classificazione.

In particolare, alla lettera a) recepisce le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 , lettera a), della direttiva fissando i termini di trasmissione della notifica da parte dei gestori degli stabilimenti; alla lettera b) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva definendo i tempi per l'elaborazione del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti; alla lettera c) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva , fissando i tempi di attuazione del sistema di gestione della sicurezza; alla lettera d) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), della direttiva fissando i termini per l'invio, da parte dei gestori degli stabilimenti, del rapporto di sicurezza all'autorità competente; alla lettera e) recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera a), della direttiva e fissa i termini entro i quali i gestori degli stabilimenti devono predisporre il piano di emergenza interno; alla lettera f), infine, recepisce quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera a), della direttiva e stabilisce i termini entro i quali i gestori degli stabilimenti per i gestori devono trasmettere alle autorità competenti le informazioni che consentano loro di elaborare il piano di emergenza esterno.

Al comma 2, in analogia a quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, del decreto in materia di controllo

dell'urbanizzazione, prevede uno strumento di secondo livello (linee guida) per la definizione, sempre nelle zone interessate dal rischio di incidenti rilevanti, di indirizzi settoriali per la formazione e per l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale predisposti dagli enti territoriali, che andranno ad integrare i requisiti minimi di sicurezza già stabiliti dal decreto 9 maggio 2001, adottato ai sensi dello stesso articolo 14, comma 1. Vedi quanto detto di commento all'Articolo 8 del presente decreto.

**Articolo 24.** introduce una disposizione di carattere finanziario diretta ad assicurare che dall'attuazione del decreto non derivino nuove o maggiori spese, né minori entrate per la finanza pubblica

### **Allegato I**

Di seguito si riportano infine le principali modifiche introdotte nell'**Allegato I, ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2**

**INTRODUZIONE, punti 6 e 7.** Precisazione di cosa si intenda per gas e liquido. Tale precisazione mancava nell'Allegato I al D.Lgs. 334/99 ed a volte poteva ingenerare equivoci

#### **Parte 1, Sostanze specificate.**

- Sono modificate le soglie per il **nitrato di ammonio**. Sono individuati 4 gruppi (al posto dei due gruppi previsti nel D.Lgs. 334/99) in funzione del titolo (tenore di azoto) della purezza e dell'uso. Le soglie in funzione del gruppo (vedi note 1, 2, 3 e 4) risultano essere per la colonna 2 rispettivamente 5000, 1250, 250 e 10 t contro le soglie di 1250 e 350 precedenti.
- Sono introdotte le soglie per il **nitrato di potassio**, non previste nel D.Lgs. 334/99, nel quale rientrava per le caratteristiche di comburente. Sono individuati due gruppi, le cui soglie (vedi note 5, e 6) risultano essere per la colonna 2 rispettivamente 5000 e 1250 contro le 50 t derivanti dall'etichetta O.
- Per le **sostanze cancerogene** elencate nominalmente viene precisato che debbono essere in concentrazioni superiori al 5% in peso. Rispetto all'elenco di cui al D.Lgs. 334/99 vengono aggiunte le seguenti sostanze: benzotricloruro, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, idrazina. La soglia prevista per la colonna 2 diventa 500 kg contro il valore di 1 kg previsto dal D.Lgs. 334/99. Essendo stato abrogato l'Allegato B, le altre sostanze cancerogene, non esplicitamente elencate, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99.
- Sono stati accorpati i **prodotti petroliferi** in un'unica voce. Per le benzine e "altre essenze minerali" previste dal vecchio Allegato I del D.Lgs. 334, esplicitate nel nuovo Allegato I in benzine, nafte e cheroseni (compresi i jet fuel) la soglia passa dalle precedenti 5000 t per la colonna 2 alle attuali 2500 t. Per quanto riguarda i gasoli, invece, precedentemente non elencati, ma che rientravano per le caratteristiche di pericolosi per l'ambiente (R51/53) la soglia passa pertanto dalle precedenti 500 t alle attuali 2500 t. È da notare che essendo la taglia tipica dei depositi di carburante con una capacità tipica fino a 2000 t che di conseguenza la maggior parte di tali depositi esce dal campo di applicazione del D.Lgs. 334/99.

#### **Parte 2, Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1**

- Per le **sostanze esplosive** di cui alla frase di rischio **R3** (sostanza o preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione) la soglia rimane immutata. Sono qui comprese anche le sostanze pirotecniche
- Per le **sostanze esplosive** di cui alla frase di rischio **R2** (sostanza o preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione) la soglia per la colonna 2 passa dalle precedenti 50 t alle attuali 10 t (vengono equiparate alle R3)
- Per le **sostanze esplosive** non classificate R2 o R3, ma incluse nella classe 1 **ADR** nelle Divisioni da **1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6** la soglia per la colonna 2 è pari a 10 t
- Per le altre **sostanze esplosive** non classificate R2 o R3 e incluse nella classe 1 **ADR** nella Divisione **1.4** la soglia per la colonna 2 è pari a 50 t
- Per le **sostanze pericolose per l'ambiente** in combinazione con le frasi che descrivono il rischio **R50**: "Molto tossico per gli organismi acquatici", (compresa la frase R 50/53) la soglia per la colonna 2 passa dalle precedenti 200 t alle attuali 100 t.
- Per le **sostanze pericolose per l'ambiente** in combinazione con le frasi che descrivono il rischio **R51/53**: "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico", la soglia per la colonna 2 passa dalle precedenti 500 t alle attuali 200 t..

- Per i **gas infiammabili** viene fatta una precisazione molto importante in quanto la stesura precedente dell'Allegato I al D.Lgs. 334/99 prevedeva una definizione quasi analoga per le sostanze di cui alla parte 1 voce 14: "gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale" (soglia 50 t per la colonna 2) e le sostanze di cui alla parte 2 voce 8 "gas e liquidi estremamente infiammabili" che erano definiti tali "anche se mantenuti allo stato liquido sotto pressione" (soglia 10 t). Nella nuova dizione le sostanze estremamente infiammabili sono definite "gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale e che sono allo stato gassoso o supercritico" e "le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione".
- Importantissima è infine la precisazione per la quale "Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i **rifiuti**, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva". Ne consegue che i rifiuti devono essere autoclassificati, per cui vanno conteggiati sia negli stabilimenti produttivi che negli impianti di trattamento, con l'eccezione delle discariche che sono esplicitamente escluse. Discorso analogo vale per tutte le sostanze pericolose anche se non classificate (es. polveri di legno e alimentari, intermedi di lavorazione, etc.)

### Parte 1 e 2, somma pesata

Ai fini dell'applicazione della nota 4 dell'Allegato I (somma delle sostanze), occorre effettuare la media pesata, sostanza per sostanza, dei rapporti tra quantità e soglia, al fine di verificare l'eventuale superamento dell'unità. Tale criterio era già presente nel precedente Allegato I al D.Lgs. 334/99, ma erano presenti diverse incongruenze che vengono qui corrette.

La formula

$$q_1/Q + q_2/Q + q_3/Q + q_4/Q + q_5/Q + \dots > 1,$$

viene sostituita da

$$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots \geq 1$$

dove  $q_x$  è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e  $Q_{UX}$  è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.

Viene quindi precisato che la somma pesata deve essere maggiore o uguale all'unità e non solo maggiore e che ogni quantitativo di sostanza deve essere diviso per la propria soglia (quella minore). La formula è quindi ripetuta anche per la soglia di cui alla colonna 2. (ovvero la verifica va fatta sia per l'art. 8 che per l'art. 6).

Le somme pesate, inoltre diventano tre: quella per le categorie 1 e 2 (ovvero sostanze tossiche e molto tossiche) quella per le sostanze pericolose per l'ambiente, categorie 9i e 9ii e infine quelle e per le categorie 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (infiammabili, esplosivi e comburenti).

Gruppo T	Gruppo N	Gruppo F
T	R50	E
T+	R51/53	O
		F+
		F
		R10

Per le sostanze dell'Allegato I parte prima le soglie di riferimento sono quelle ivi riportate, ma occorre ugualmente identificare le caratteristiche di pericolosità delle sostanze, per capire se effettuare la somma pesata in un solo gruppo o in entrambi.

Ad esempio, il cloro si somma con le sostanze del gruppo T, l'idrogeno con quelle del gruppo F, mentre l'ossido di etilene con quelle di entrambi i gruppi.

Per verificare l'applicazione della nota 4 dell'Allegato I, occorre pertanto effettuare la somma pesata di tutte le sostanze pericolose presenti per entrambi i gruppi con le soglie della Colonna 3; se tutti e tre i valori risultano inferiori all'unità occorre ripetere l'operazione con le soglie della Colonna 2; se tutte e tre le somme sono ancora inferiori all'unità lo stabilimento non rientra né negli obblighi dell'art. 6 né in quelli dell'art.8 occorre ripetere l'operazione con le soglie della Classe B per le sole sostanze usate in processo.

Le sostanze del gruppo 10 dell'Allegato I parte II (R14 reagisce violentemente a contatto con l'acqua e R29 libera gas tossici a contatto con l'acqua), infine, non partecipano alla somma pesata.